

Publicato il 03/12/2025

N. 06770/2025 REG.PROV.CAU.
N. 13954/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13954 del 2025, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del giudizio di non idoneità della Commissione Attitudinale presso il Servizio di Psicologia 1^a Divisione del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale di Sanità, di cui al provvedimento dell'11.09.2025, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al “Concorso per l'assunzione di 2517 allievi agenti della Polizia di Stato” ed escluso dal concorso, ai sensi dell'art. 24 del D.M. 09.09.2022 n. 168;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione Attitudinale e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, tra cui in particolare il verbale datato 11.09.2025 recante la valutazione attitudinale effettuata dalla predetta Commissione, conosciuto in esito ad istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente;
 - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'art. 15, comma 4, del bando di concorso;
 - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle modalità per l'espletamento degli accertamenti attitudinali e dei relativi allegati;
 - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente
- e per il conseguente accertamento*
- del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa Caterina Lauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso in epigrafe contesta il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione Attitudinale presso il Servizio di Psicologia 1^a Divisione del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale di Sanità, con provvedimento dell'11 settembre 2025, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al

“Concorso per l’assunzione di 2517 allievi agenti della Polizia di Stato” ed escluso dal concorso, ai sensi dell’art. 24 del D.M. 09.09.2022 n. 168; ritenuto che le doglianze articolate dal ricorrente – all’esame proprio della presente fase e impregiudicato l’esame approfondito proprio della fase di merito – siano fornite di sufficiente *fumus boni iuris*; ritenuto, in particolare, che, mentre è stata adeguatamente motivata la discrepanza tra il giudizio della Commissione collegiale e quello sufficiente espresso dal perito selettore (di cui approfondisce e sviluppa ulteriormente le considerazioni), invece si ravvisino profili di contraddittorietà con il giudizio sostanzialmente positivo espresso dallo psicologo all’esito del colloquio preliminare individuale, con motivazione carente nella decisione finale (certamente non vincolata dal parere preliminare espresso dallo psicologo, dovendo però esporre con sufficiente chiarezza le ragioni del giudizio finale negativo espresso sul candidato, specie in relazione a profili – quali, ad esempio, quelli del livello evolutivo e del controllo emotivo - su cui, invece, lo psicologo si era espresso positivamente); ritenuto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, la domanda cautelare avanzata dal ricorrente possa essere accolta, disponendo un riesame a cura di una Commissione in diversa composizione; ritenuto di assegnare all’amministrazione il termine di giorni sessanta per provvedere al riesame, decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento; ritenuto, infine, di fissare, per la trattazione del merito, l’udienza pubblica del 12 maggio 2026 e di compensare le spese della presente fase, tenuto conto della peculiarità della vicenda e della materia controversa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie la domanda cautelare, disponendo il riesame del ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 12 maggio 2026.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario

Caterina Lauro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Caterina Lauro

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.